
Passaggi di fascia in 3 anni per i dirigenti della p.a.

E' il contenuto di un emendamento alla legge di conversione del dl 7/05

di LUIGI OLIVERI

Dirigenza pubblica ancora nel mirino dello spoil system. Un sistema concentrico di schemi di riforma dello status dei dirigenti pubblici sta forzando i tempi per rendere marginale l'accesso alla dirigenza per concorso, allo scopo di consentire un utilizzo sempre più largo della "cooptazione" di funzionari privi di qualifica dirigenziale negli incarichi dirigenziali, con l'effetto evidente di allargare il ventaglio dei soggetti ai quali gli organi politici possono affidare le funzioni di vertice nelle amministrazioni pubbliche.

Nonostante il naufragio della riforma dell'accesso alla dirigenza paventata nel decreto legge 280/2004, poi, per questa parte non convertito, il sistema di accesso immaginato con quella norma pare avere ancora un grande fascino. Tanto è vero che nel disegno di legge 3276, all'esame del senato, per la conversione del decreto legge 7/2005, sono stati introdotti in commissione alcuni emendamenti che intendono sia riproporre il sistema della cooptazione alla dirigenza, sia fare salvi gli effetti eventualmente prodotti dal dl 280/2004. Gli emendamenti intendono riproporre l'abbreviazione del termine da cinque a tre anni perché i dirigenti di seconda fascia possano accedere a titolo definitivo alla dirigenza di prima fascia. Inoltre, si ripropone la cooptazione alla dirigenza di prima fascia ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del dlgs 165/2001 nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi.

Ancora, gli incarichi extra ruolo previsti dall'articolo 19, comma 6, si prevede possano essere conferiti ai propri dipendenti dalle medesime amministrazioni conferenti. L'emendamento che intende fare salvi gli effetti di una norma in effetti caducata, il decreto legge 280/2004, rappresenta bene la ferma volontà di modificare profondamente le regole di disciplina e accesso alla dirigenza pubblica. Contestualmente, il testo provvisorio della riforma del Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali propone una disposizione molto simile a quelle viste sopra. L'ipotesi di modifica all'articolo 110, comma 5, del dlgs 267/2000 consente indirettamente agli enti locali di conferire incarichi dirigenziali ai propri dipendenti, consentendone la collocazione in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, con oneri, anche riflessi, a totale carico dell'ente utilizzante. Ancora, è noto che la direttiva per il rinnovo del contratto collettivo della dirigenza locale contempla una disposizione analoga a quella contenuta nella bozza di Testo unico riformato. L'attacco al vigente sistema di accesso e disciplina della dirigenza è, dunque, molto chiaro, così come è evidente la confusione, indotta da tali norme, tra incarico dirigenziale e qualifica dirigenziale. Le riforme tendono a dare prevalenza al mero incarico, a prescindere dallo status del soggetto individuato, saltando, dunque, ogni criterio selettivo richiesto dall'articolo 97 della Costituzione finalizzato a costituire un corpus della dirigenza pubblica di ruolo, specificamente selezionato per assolvere al delicato ruolo dirigenziale, che, corre ricordarlo, è di natura istituzionale, in quanto la dirigenza è un organo pubblico vero e proprio, anche se di natura tecnica e non politica.